



REGOLAMENTO

concernente

Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza in materia socio-assistenziale secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), di seguito "legge provinciale".

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) area: l'insieme di aggregazioni funzionali afferenti a una fase del ciclo della vita o a una condizione della persona. Le aree sono le seguenti: "età evolutiva", "età adulta", "età anziana" e "persone con disabilità";

b) ambito: l'ambiente fisico e sociale entro il quale viene erogato in via prevalente il servizio o l'intervento socio-assistenziale. Gli ambiti sono i seguenti:

1) residenziale;

2) semi-residenziale;

3) domiciliare e di contesto;

c) aggregazione funzionale: tipologia di servizi riferibili a bisogni omogenei all'interno **di ogni ambito** della singola area, ~~derivante dalla combinazione di ambito e livello di intensità~~. Le aggregazioni funzionali sono individuate negli Allegati 1 e 2 a questo regolamento e i servizi di ciascuna aggregazione sono descritti nel catalogo previsto all'articolo 3;

~~d) intensità del servizio: entità del lavoro educativo, assistenziale e organizzativo richiesto al soggetto gestore per garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle persone, commisurata alla presenza, quantità e complessità degli interventi specialistici, ai contesti nei quali si svolge il servizio nonché alla necessità di attivazione e di sostegno dei rapporti con la rete dei servizi e delle realtà territoriali;~~

d) servizi residenziali: servizi che si svolgono in strutture ricettive dedicate all'accoglienza collettiva almeno notturna degli utenti;

e) servizi semiresidenziali: servizi che si svolgono in strutture ricettive dedicate all'accoglienza collettiva diurna degli utenti;

f) servizi domiciliari e di contesto: servizi di assistenza e di sostegno resi alle persone nel proprio ambiente di vita, diverso dalle strutture residenziali e semi-residenziali, anche realizzando per le medesime persone contesti sociali o lavorativi favorevoli al miglioramento dell'autonomia personale e della qualità della vita. Rientrano in questo ambito i servizi svolti in alloggi che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

g) sportello sociale: servizio non riconducibile a nessuna aggregazione e area che offre, per specifici target d'utenza, informazioni, orientamento ed eventuali consulenza e accompagnamento nell'accesso ai servizi socio-assistenziali, nonché iniziative di formazione e di sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni;

h) soggetto gestore: il soggetto autorizzato o accreditato ai sensi di questo regolamento per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali rispettivamente nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

i) ente affidante: Provincia autonoma di Trento o ente locale competente;

j) ente locale competente: ente locale che esercita le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

k) requisiti minimi: requisiti organizzativi e strutturali, necessari per conseguire l'autorizzazione, individuati nell'Allegato 1 a questo regolamento;

l) requisiti di qualità ulteriori: requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici necessari per conseguire l'accreditamento, individuati nell'Allegato 2 a questo regolamento;

m) struttura provinciale competente: struttura organizzativa della Provincia competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di autorizzazione e accreditamento previste da questo regolamento.

Art. 3

Catalogo dei servizi socio-assistenziali

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva e aggiorna il catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito denominato "catalogo", nel quale sono descritti in dettaglio i servizi che sono svolti all'interno di ciascuna aggregazione funzionale, nonché lo sportello sociale.

Capo II

Autorizzazione e accreditamento

Art. 4

Autorizzazione

1. I soggetti privati e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzati a operare nell'ambito di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi. Nel provvedimento sono indicate le strutture utilizzate per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali l'autorizzazione è rilasciata. ~~Nel singolo ambito, il possesso dei requisiti minimi previsti per un livello di intensità soddisfa anche il possesso dei requisiti minimi previsti per i livelli inferiori di intensità.~~

2. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto interessato alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono indicate le aggregazioni funzionali all'interno delle quali il soggetto chiede di operare e le strutture che intende utilizzare per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali. Alla domanda sono allegate la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti il possesso dei requisiti minimi.

3. Acquisita l'autorizzazione, il soggetto gestore comunica alla struttura provinciale competente la data di avvio dei servizi che intende svolgere all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato.

4. L'elenco dei soggetti gestori con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e dei servizi avviati, è predisposto e costantemente aggiornato dalla struttura provinciale competente. L'elenco è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.

Art. 5

Condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati osservano le seguenti condizioni di svolgimento dei servizi:

- a) realizzano le attività, gli interventi e le iniziative inclusi nella guida informativa sui servizi, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
- b) attuano il Piano per la formazione del personale, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
- c) aggiornano il Piano per la formazione del personale ogni tre anni.

Art. 6

Accreditamento

1. I soggetti privati non aventi scopo di lucro e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono accreditati per operare all'interno di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori. ~~Nel singolo ambito, il possesso dei requisiti previsti per un livello di intensità soddisfa anche il possesso dei requisiti previsti per i livelli inferiori di intensità.~~

2. Per le aggregazioni funzionali per le quali il richiedente è già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, il provvedimento di accreditamento è rilasciato previa verifica del possesso dei soli requisiti di qualità ulteriori.

3. I requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2 non sono accertati ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento per le aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture messe a disposizione dall'ente affidante per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali. In tal caso, l'ente affidante deve assicurare che la struttura sia in possesso dei predetti requisiti.

4. L'accREDITamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi di questo articolo comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione per le medesime aggregazioni funzionali, con esclusione di quelle previste dal comma 3 e di quelle per le quali hanno già ottenuto l'autorizzazione.

5. Le domande di accreditamento sono presentate dal soggetto interessato alla struttura provinciale competente; alle domande sono allegate la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti il possesso dei requisiti.

6. Questo articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 7.

Art. 7

Accreditamento per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali in strutture non messe a disposizione dall'ente affidante

1. Per svolgere servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali in strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, i soggetti privati non aventi scopo di lucro e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono accreditati per le aggregazioni funzionali cui si riferiscono i servizi medesimi attraverso idonee procedure comparative, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori. Nell'avviso o nel bando di gara è specificato che all'accREDITAMENTO consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato, alle condizioni concordate con l'ente affidante.

2. Per le aggregazioni funzionali per le quali il richiedente è già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, il provvedimento di accreditamento è rilasciato previa verifica del possesso dei soli requisiti di qualità ulteriori.

3. L'accREDITAMENTO dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi di questo articolo comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione per le medesime aggregazioni funzionali, con esclusione di quelle per le quali i predetti soggetti hanno già ottenuto l'autorizzazione.

4. Il soggetto è accreditato ai sensi di questo articolo per la sola durata dell'affidamento. Al venir meno dell'affidamento l'accREDITAMENTO è aggiornato d'ufficio ai sensi dell'articolo 12. Nel caso di rinuncia all'aggiornamento dell'accREDITAMENTO da parte del soggetto gestore, lo stesso mantiene l'autorizzazione con riferimento alle aggregazioni funzionali per le quali era stato accertato il possesso dei requisiti minimi ai sensi dell'articolo 4 e del comma 1 di questo articolo.

Art. 8

Sportello sociale

1. Lo svolgimento del servizio di sportello sociale è subordinato al rilascio di un provvedimento di autorizzazione o di accREDITAMENTO, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti individuati dagli Allegati 1 e 2.

2. Le domande di autorizzazione e accREDITAMENTO sono presentate rispettivamente dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, e 6, comma 1.

Art. 9

Criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati

1. La convenzione prevista dall'articolo 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi:

a) la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi e la partecipazione alle iniziative previsti nell'Allegato 2 o, ai sensi del medesimo Allegato, inclusi nella carta dei servizi e nel piano operativo, nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'Allegato 2 oppure, ove non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;

- b) l'attuazione del Piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'Allegato 2;
- c) l'aggiornamento del Piano per la formazione del personale e dei volontari, con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;
- d) l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge provinciale.

Art. 10

Registro dei soggetti accreditati

1. Presso la struttura provinciale competente è istituito il registro provinciale dei soggetti accreditati.
2. Il registro individua per ogni soggetto accreditato:
 - a) i dati identificativi;
 - b) l'elenco delle aggregazioni funzionali e l'indicazione del servizio di sportello sociale per i quali è stato accreditato;
 - c) gli estremi dei provvedimenti di accreditamento;
 - d) gli estremi della convenzione stipulata con la Provincia ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale.
3. La Giunta provinciale può individuare le ulteriori informazioni e i dati da annotare nel registro.
4. Il registro dei soggetti accreditati è gestito con modalità informatiche e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia. La struttura provinciale competente assicura il costante aggiornamento del registro anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni previste dall'articolo 11 o dell'aggiornamento disposto ai sensi dell'articolo 12.

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 11

Comunicazioni del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore comunica tempestivamente alla struttura provinciale competente:
 - a) la perdita e le variazioni dei requisiti intervenute successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione e accreditamento;
 - b) il trasferimento della sede legale e il mutamento della denominazione;
 - c) l'attivazione di un nuovo servizio riferito all'aggregazione funzionale per la quale il soggetto è autorizzato o accreditato;
 - d) il mancato inizio o la sospensione dell'attività.
2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, la struttura provinciale competente, ove necessario, provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e dell'accreditamento o a disporre la decadenza ai sensi dell'articolo 16. Nella comunicazione il soggetto gestore rilascia le dichiarazioni individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 12

Aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento

1. Il soggetto gestore richiede alla struttura provinciale competente l'aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei seguenti casi:

a) se intende ottenere l'autorizzazione per una o più aggregazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle per le quali è già autorizzato purché appartenenti alla stessa area. In tal caso è accertato il possesso dei soli requisiti minimi riferiti alle predette ulteriori aggregazioni;

b) se intende ottenere l'accreditamento per una o più aggregazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6, purché appartenenti alla stessa area. In tal caso, per le predette ulteriori aggregazioni è accertato il possesso dei requisiti di qualità ulteriori nonché, se non ancora autorizzate, dei requisiti minimi;

c) se intende ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 per le medesime aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture, per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6. In tal caso, per le predette aggregazioni è accertato il possesso dei requisiti definiti di carattere strutturale dagli Allegati 1 e 2 di questo regolamento;

d) se intende utilizzare per lo svolgimento dei servizi strutture ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione al di fuori dei casi previsti dall'articolo 13. In tal caso è accertato, per le ulteriori strutture indicate nella domanda di aggiornamento, il possesso dei soli requisiti minimi di carattere strutturale dall'Allegato 1;

e) nel caso di variazione del legale rappresentante e della persona che esercita le funzioni di direzione;

f) nel caso di modificazioni del soggetto gestore conseguenti a operazioni di trasformazione della forma giuridica o a fusioni o scissioni che non comportano la costituzione di un soggetto diverso.

2. Nel caso in cui la richiesta di aggiornamento riguardi il provvedimento di accreditamento, la struttura provinciale competente aggiorna, se necessario, anche il provvedimento di autorizzazione.

3. La struttura provinciale competente provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

4. L'accreditamento rilasciato ai sensi dell'articolo 7 è aggiornato d'ufficio, al venir meno dell'affidamento, dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

Art. 13

Utilizzo temporaneo di strutture

1. Per garantire la continuità delle attività in corso e fatti salvi il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e l'adeguata assistenza all'utenza, la struttura provinciale competente può consentire al soggetto gestore di utilizzare temporaneamente strutture non indicate nel provvedimento di autorizzazione o di accreditamento nei seguenti casi:

a) per far fronte a situazioni di indisponibilità delle strutture ordinarie;

b) per permettere il trasferimento occasionale dell'attività dalla struttura ordinaria ad altra struttura.

2. Il soggetto gestore può utilizzare, per il periodo di tempo strettamente necessario, strutture non indicate nel provvedimento di autorizzazione o di accreditamento anche per far fronte a situazioni

eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità. Rimane fermo il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. L'utilizzo temporaneo della struttura è autorizzato dalla struttura provinciale competente; nella domanda sono indicati i motivi per i quali si rende necessario l'impiego dell'immobile e il periodo del suo utilizzo comunque non superiore a:

- a) diciotto mesi nei casi previsti dal comma 1, lettera a);
- b) tre mesi nei casi previsti dal comma 1, lettera b);
- c) sette mesi nei casi previsti dal comma 2.

4. Alla scadenza del periodo indicato nel provvedimento di autorizzazione, la struttura provinciale competente può consentire, previa richiesta motivata del soggetto gestore, la prosecuzione dell'utilizzo temporaneo della struttura oltre i termini previsti dal comma 3, lettere a) e c), rispettivamente per un periodo massimo di dodici e tre mesi.

5. Il soggetto gestore che intende utilizzare le strutture per un periodo superiore a quello autorizzato ai sensi dei commi 3 e 4, presenta domanda di aggiornamento dell'autorizzazione o dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 12.

6. Il soggetto gestore, nei casi previsti da questo articolo, comunica alla struttura provinciale competente la cessazione dell'utilizzo temporaneo della struttura e il rientro nella struttura ordinaria.

Capo IV

Vigilanza, sospensione, decadenza

Art. 14

Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza prevista dall'articolo 21 della legge provinciale è svolta dal personale assegnato alla struttura provinciale competente incaricato dalla Provincia e può essere svolta, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dal personale incaricato dagli enti locali.

2. La vigilanza si svolge sulla base di un programma annuale predisposto dalla struttura provinciale competente che individua, secondo un criterio di rotazione, i soggetti autorizzati e accreditati da sottoporre ai controlli nell'anno di riferimento. La vigilanza può essere svolta anche al di fuori del programma annuale qualora se ne ravvisi la necessità, anche in relazione alla segnalazione di disservizi nell'ambito del controllo diffuso previsto dall'articolo 15.

3. Il personale incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, può accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle strutture, locali e spazi in cui si svolge l'attività e può acquisire ogni documento utile ai fini della vigilanza.

Art. 15

Controllo diffuso

1. Al fine di favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi, la struttura provinciale competente tiene conto delle risultanze del controllo diffuso, inteso come segnalazione da parte degli utenti o della collettività di buone pratiche assistenziali e di disservizi.

2. E' garantito l'anonimato dei segnalanti nei confronti dei soggetti gestori.

Art. 16

Decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento

1. La decadenza può essere totale o parziale. La decadenza è totale quando è riferita a tutte le aggregazioni funzionali per le quali il soggetto è autorizzato o accreditato. La decadenza è parziale quando è riferita ad una o ad alcune delle aggregazioni funzionali per le quali il soggetto è autorizzato o accreditato.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente dichiara la decadenza totale o parziale dall'autorizzazione o dall'accreditamento nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento o mancato esercizio dell'attività per almeno un anno continuativo;

b) perdita, totale o parziale, dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori;

c) violazione per più di tre volte nel corso degli ultimi cinque anni dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e c);

d) mancata richiesta di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1;

e) ~~violazione per più di due volte nel corso degli ultimi cinque anni delle~~ condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati previste dall'articolo 5 o dei criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati previsti dall'articolo 9;

f) estinzione del soggetto gestore;

g) rinuncia all'autorizzazione o all'accreditamento.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), d) **ed e)** il dirigente della struttura provinciale competente diffida il soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 18 mesi. Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previa richiesta del soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel periodo concesso per la regolarizzazione il dirigente della struttura provinciale competente può disporre l'interruzione temporanea dell'attività. Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'autorizzazione o dall'accreditamento.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), c), ~~e)~~, f), e g) è disposta l'immediata decadenza, totale o parziale, dall'autorizzazione o dall'accreditamento.

5. La decadenza totale o parziale dall'autorizzazione o dall'accreditamento comporta l'immediata interruzione dell'attività e l'eventuale chiusura della struttura in cui essa si svolge.

Art. 17

Sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento e interruzione temporanea dell'attività per malfunzionamenti e violazioni di legge

1. Il dirigente della struttura provinciale competente dispone la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento, per un periodo non superiore a 18 mesi, in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o dall'accreditamento o di reiterate violazioni di minore entità, nonché in caso di violazioni di legge che potrebbero compromettere gravemente l'incolumità degli utenti; il termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori 12 mesi, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione dell'accreditamento è disposta sentito l'ente affidante.

2. La sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento comportano l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività.

Art. 18

Provvedimenti della struttura provinciale competente in caso di interruzione dell'attività

1. Con riferimento alle attività di competenza della Provincia, nei casi di interruzione temporanea o definitiva dell'attività disposta ai sensi degli articoli 16, commi 3 e 5, e 17, comma 2, la struttura provinciale competente individua, ove possibile, modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 19

Autorizzazione dei soggetti che gestiscono servizi già funzionanti

1. Si considerano autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, i soggetti che alla data individuata dall'articolo 21, comma 2:

a) sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg (Regolamento sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, recante "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento") o del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali);

b) hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 28-79/Leg del 2001 o del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003 e sono in possesso del programma di adeguamento definito secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003;

c) hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento purché alla predetta data abbiano presentato la relativa domanda ai sensi del medesimo decreto; in tal caso, l'autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciata sulla base delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla disciplina vigente prima della data individuata dall'articolo 18, comma 2, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone on autosufficienti o con gravi disabilità).

2. I soggetti previsti dal comma 1 si considerano autorizzati limitatamente ai servizi indicati nella domanda o nel provvedimento di autorizzazione.

3. I soggetti che, alla data individuata dall'articolo 21, comma 2, svolgono servizi socio-assistenziali non a carattere residenziale o semiresidenziale riconducibili ad aggregazioni funzionali per le quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi di questo regolamento trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, una comunicazione nella quale sono descritti i servizi svolti, le sedi operative ed il territorio in cui si svolgono; alla

comunicazione sono allegata la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti soggetti si considerano autorizzati ai sensi dall'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dalla struttura provinciale competente entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Si considerano autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale anche i soggetti che svolgono servizi socio assistenziali finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione) limitatamente a quelli riconducibili alle aggregazioni funzionali per le quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi di questo regolamento.

5. I soggetti previsti dai commi 1, 3 e 4 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 1 entro il termine di due anni decorrenti dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2. A tal fine, entro il predetto termine, presentano alla struttura provinciale competente la domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 4.

6. Se la domanda di autorizzazione non è presentata entro il termine previsto dal comma 5 o è accertata la mancanza dei requisiti minimi, la struttura provinciale competente dispone la decadenza del provvedimento di autorizzazione, ove rilasciato, il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge.

Art. 20

Accreditamento dei soggetti che gestiscono servizi già funzionanti

1. Si considerano accreditati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, i soggetti che, alla data individuata dall'articolo 21, comma 2, svolgono per conto dell'ente affidante servizi socio assistenziali riconducibili alle aggregazioni funzionali per le quali è richiesto l'accREDITAMENTO ai sensi di questo regolamento o sono finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983 per lo svolgimento dei predetti servizi.

2. I soggetti previsti dal comma 1 trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il termine di sei mesi dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2, una comunicazione nella quale sono descritti i rapporti giuridici in essere con gli enti affidanti, i servizi svolti e l'eventuale struttura in cui si svolge il servizio; alla comunicazione sono allegata la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti soggetti si considerano accreditati ai sensi dall'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dalla struttura provinciale competente entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. I soggetti previsti dal comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori entro il termine di due anni decorrenti dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2. A tal fine, entro il predetto termine, trasmettono alla struttura provinciale competente la domanda di accREDITAMENTO secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. Se la domanda di accREDITAMENTO non è presentata entro il termine previsto dal comma 3 o è accertata la mancanza dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, la struttura provinciale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 19, i soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura prima della data individuata dal comma 2 e non ancora autorizzati alla predetta data, possono chiedere alla struttura provinciale competente di essere autorizzati ai sensi di questo regolamento previa presentazione della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data individuata dal comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 5.

2. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi prevista agli articoli 19, 20, 22 e 23 della legge provinciale è efficace a decorrere dal 1 luglio 2018. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina provinciale vigente fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012).

Art. 22

Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni provinciali

1. Le modifiche apportate alla legge provinciale n. 6 del 1998 dal capo VIII della legge provinciale sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 23

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

b) l'articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. A decorrere dal 1 luglio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35;

b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione dell'articolo 47;

c) l'articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

d) l'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

e) l'articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;

g) l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

h) l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

i) l'articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

j) l'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

k) l'articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

l) l'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

m) la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, ad esclusione dell'articolo 1, dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, dei commi 1 e 4 dell'articolo 4, degli articoli 11, 14, 15, 20 e 21;

n) l'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;

o) l'articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

p) l'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

q) il decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003.

3. La disciplina attuativa della legge provinciale n. 14 del 1991 e della legge provinciale n. 35 del 1983, ad esclusione del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di questo regolamento e della legge provinciale.